



**REGIONE SICILIANA**  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 1 "Assetto istituzionale e territoriale  
degli enti locali"

Palermo, 1-07-2014Prot. n. 10265

**Oggetto: Finanza degli enti locali – Riduzione delle risorse per sanzioni ai comuni ed alle provincie, oggi Liberi Consorzi, non rispettosi del patto di stabilità per l'anno 2011 – Conflitto di attribuzione avverso il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 26 luglio 2012.**

*Responsabile del procedimento:* dott. Giovanni Cocco, tel: 091/7074428 e-mail: [g.cocco@regione.sicilia.it](mailto:g.cocco@regione.sicilia.it)

**Ai Comuni****Ai Liberi Consorzi****del'Isola**

Per doverosa conoscenza e per l'opportuna diramazione agli enti locali interessati, si rassegna che la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso per conflitto di attribuzione avverso il decreto ministeriale in oggetto, proposto dalla Regione Siciliana, con l'allegata Sentenza n. 71 del 26.03.2014 – 02.04.2014.

Al riguardo si rappresenta che la Corte Costituzionale, malgrado abbia dichiarato l'inammissibilità del conflitto in oggetto, per l'omessa impugnazione delle due disposizioni normative sottese alle disposizioni oggetto del conflitto, ha condiviso le censure prospettate dalla Regione Siciliana.

Invero, a seguito della sopravvenuta decisione n. 219/2013, resa sul ricorso avverso gli artt. 2 e 13 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 149, proposto in data antecedente alla proposizione del conflitto in oggetto, la Consulta, con la richiamata Sentenza n. 71/2014 ha potuto precisare che "gli effetti della sopraggiunta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7 del d.lgs. n. 149/2011 nei confronti delle autonomie speciali, sono stati estesi alla stessa Regione siciliana, in ragione della comunanza del parametro di costituzionalità violato (Sentenza n. 219/2013 punto 10 del considerato in diritto) e tale circostanza, malgrado non possa sanare un originario vizio di inammissibilità del ricorso per conflitto, potrà eventualmente essere dedotta innanzi al Giudice comune competente, al fine di dimostrare che il decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno 26 luglio 2012 è oramai privo, per tale parte e nei confronti degli enti locali siciliani, di base normativa".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dr.ssa Margherita Rizza)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(dott. Giovanni Cocco)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Giuseppe Morale)